

Al Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale dell'Energia
Dott. Maurizio Pirillo
PALERMO

E p.c. Al Dipartimento Regionale dell'Energia
Servizio II – Osservatorio Regionale e
Ufficio Statistico per l'Energia
PALERMO

“ Ai Presidenti degli
Ordini degli Ingegneri della Sicilia
LORO SEDI

“ Al Consigliere Nazionale CNI
e delegato nazionale all'energia
Ing. Gaetano Fedè
CATANIA

Prot. n° 78/13

Palermo, 26/09/2013

Oggetto: Richiesta collaborazione – Requisiti soggetti abilitati alla certificazione energetica.

È pervenuta agli Ordini degli Ingegneri siciliani la dipartimentale prot. n. 46106 del 18.09.2013 con la quale si richiede, in relazione ai requisiti posseduti dai soggetti abilitati alla certificazione energetica, di riportare a fianco del nominativo “la sola classe di laurea, così come configurata dal DPR 75/2013”.

Si premette che l'art. 2 l Decreto, al punto 2.3 chiarisce in maniera inequivocabile una delle caratteristiche del “tecnico abilitato”, specificando testualmente che:

*Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del presente comma, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, **nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.** Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze.*

Meno chiaro è che l'elenco dei titoli abilitativi riportati sub 2.3.a e 2.3.b non esaurisce il novero dei titoli che abilitano all'esercizio della professione di ingegnere nel campo normato della *progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi* e che ne stabiliscono le specifiche competenze *a esso attribuite dalla legislazione vigente*. Infatti non viene fatta esplicita menzione dei laureati in ingegneria con l'ordinamento vigente antecedente al D.P.R. 328/2001 e segnatamente all'entrata in vigore del D.M. 4 agosto 2000.

Orbene, come è noto, il D.P.R. n.328/2001 che disciplina tra gli altri la professione di ingegnere, modificandone il relativo ordinamento, individua costantemente ed univocamente agli articoli 45 e ss. due sezioni (A e B) e tre settori, rispettivamente a) civile e ambientale; b) industriale; c) dell'informazione. Nel successivo art. 49 (*Norme finali e transitorie*) lo stesso Decreto stabilisce che:

- 1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli ingegneri vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.*
- 2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.*
- 3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.*

Da ciò discende che per gli ingegneri laureati, abilitati ed iscritti all'albo nel regime transitorio, non può farsi riferimento alla classe di laurea (inesistente con il vecchio ordinamento) ma semplicemente al settore o settori dell'Albo per il quale l'iscritto ha dichiarato di optare, che deve evidentemente ricomprendere, in forza del curriculum degli studi, solo i settori a) civile e ambientale e b) industriale.

Tale asserzione, oltre che tecnicamente e normativamente suffragata dalle considerazioni che precedono, è autorevolmente sostenuta dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che lo ha ampiamente argomentato con la nota n.4963 del 09/09/2013, indirizzato a Ministeri e organismi statali competenti.

Ciò chiarito, gli Ordini degli Ingegneri delle province siciliane singolarmente e unitariamente attraverso questo organo di coordinamento e di sintesi, rimangono a disposizione per collaborare con codesto Dipartimento.

In attesa di una cortese nota di assenso e condivisione nel senso prospettato, si coglie l'occasione per anticipare alcune proposte che questa Consulta, attraverso il Gruppo di lavoro appositamente costituito al suo interno, intende avanzare:

- promuovere un tavolo tecnico di concertazione con il Dipartimento e le altre categorie professionali interessate, per discutere su procedure e controllo dei certificati e dei certificatori;
- chiarire meglio le competenze di base che i certificatori devono possedere e differenziare l'ambito certificativo in relazione al proprio profilo professionale;
- adottare un modello formativo unificato, di alto profilo, coerente con le disposizioni di legge.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO
Andrea Giannitrapani

IL PRESIDENTE
Giuseppe Maria Margiotta

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93.